

**CONTRATTO DI "LEAD GENERATION"**

TRA

**EDENRED ITALIA S.R.L.** con sede legale in Via G.B. Pirelli n. 18, 20124 Milano, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 01014660417, Partita Iva n. 09429840151, R.E.A. MI\_1254788, Capitale Sociale: € 5.958.823,00 i.v., soggetta a direzione e coordinamento di EDENRED SE ex art. 2497 bis c.c. (14-16 boulevard Garibaldi, 92130 Issy-les-Moulineaux, Francia), rappresentata ai fini del presente atto da Giulio Siniscalco, in qualità di Direttore Commerciale, domiciliato per la carica presso la sede legale ("Edenred")

da una parte

E

\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, C.F. n. \_\_\_\_\_, Partita Iva n. \_\_\_\_\_, e.mail \_\_\_\_\_, rappresentata ai fini del presente atto da \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede legale ("Partner"),

dall'altra parte.

Edenred e il Partner di seguito sono denominati anche, congiuntamente, come le "Parti" e, singolarmente, come la "Parte".

**PREMESSO CHE**

- A)** Edenred, società leader nel mercato dei servizi resi tramite titoli di legittimazione, ha interesse a sviluppare i propri rapporti commerciali e, in particolare, a ricevere una lista di potenziali clienti ("Lead") interessati ai servizi offerti;
- B)** il Partner ha la struttura, le competenze tecniche e gestionali necessarie nonché la possibilità di generare una lista di potenziali clienti interessati ai servizi offerti dalla stessa Edenred ("Lead Generation") ed intende collaborare con quest'ultima per l'espletamento di tale attività;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue:****ARTICOLO 1 PREMESSE ED ALLEGATI**

1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (il "Contratto").

**ARTICOLO 2 OGGETTO – NON CONCORRENZA**

2.1. Sottoscrivendo il Contratto, Edenred conferisce al Partner l'incarico ("Incarico"), da svolgersi sulla base delle condizioni di seguito specificate, di generare una lista di Lead interessati ai servizi (i "Servizi") offerti da Edenred.

2.2. Oggetto specifico dell'Incarico conferito al Partner è pertanto l'attività di generazione di una lista di Lead ("Lead Generation") con specifico riferimento ai Servizi indicati nell'allegato 1 al Contratto ("Allegato 1"). L'attività di Lead Generation consisterà in una mera attività di propaganda e generazione di contatti qualificati, con espressa esclusione di qualsiasi attività di convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni o condurre trattative finalizzate alla fornitura dei Servizi di cui al paragrafo precedente, attività queste ultime insindacabilmente ed esclusivamente riservate ad Edenred Italia S.r.l.

2.3. Al Partner è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente affari di altri soggetti, enti, persone o società che operino in concorrenza con Edenred, a pena di risoluzione del Contratto per fatto e colpa del Partner e fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

**ARTICOLO 3 SVOLGIMENTO DELL'INCARICO**

3.1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti intendono regolare correttamente il servizio di Lead Generation e il trattamento dei dati raccolti dal Partner nell'ambito della propria attività e successivamente comunicati ad Edenred su richiesta del Lead ("interessato al trattamento" ai sensi dell'art. 4, comma 1, Regolamento U.E. 62016/679) che li ha forniti. Tali dati vengono comunicati volontariamente dal Lead al Partner in virtù dell'interesse manifestato espressamente per l'acquisto dei Servizi offerti da Edenred; la raccolta dei dati dei Lead a cura del Partner può essere effettuata tramite:

- a) modalità "tradizionali" quali, a titolo esemplificativo: materiale informativo, depliant/flyer, questionari, appositi totem/espositori o simili, messi a disposizione del Partner da parte di Edenred;
- b) modalità "digitali/telematiche" e/o Web Marketing quali a titolo esemplificativo mail, banner, social network, etc., con le modalità, anche tecniche, stabilite concordemente.

3.2. Per l'esecuzione del servizio di Lead Generation, il Partner segnalerà le Lead raccolte esclusivamente tramite compilazione di una landing page dedicata (le lead non inserite nella landing page non saranno imputate al Partner e non verranno retribuite); la compilazione della landing page genererà una mail per Edenred, contenente i dati relativi ai Lead acquisiti.

3.3. Per l'esecuzione del Servizio, Edenred si impegna a (i) fornire il materiale informativo di cui alla lettera a) dell'articolo 3.1., (ii) inviare al Partner le informazioni aggiornate relative alla propria attività e ai servizi commercializzati, unitamente al contenuto di eventuali promozioni e (iii) erogare formazione gratuitamente.

3.4. In nessun caso il presente Contratto conferirà al Partner il potere di rappresentare Edenred o di agire in suo nome e/o per suo conto né il potere di costituire in alcun modo obbligazioni vincolanti in capo alla stessa.

3.5. Il Partner svolgerà la sua attività con piena autonomia di azione, di tempo, di organizzazione e non avrà pertanto alcun vincolo di dipendenza né rapporti di stabile collaborazione nei confronti di Edenred né Edenred assume o assumerà alcun impegno di tal genere nei confronti del Partner medesimo.

3.6. Edenred avrà la discrezionale e insindacabile facoltà di utilizzare o meno i Lead generati dal Partner, senza che da ciò possa derivare in capo al Partner alcun diritto di indennizzo e/o risarcimento. Resta, infatti, inteso che i rapporti economici e giuridici dovranno essere diretti ed esclusivi tra Edenred e i Lead.

**ARTICOLO 4 DURATA**

4.1. Il presente Contratto decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata indeterminata.

4.2. Non essendovi alcun vincolo di stabilità, ciascuna Parte potrà recedere liberamente ed in qualunque momento inviando all'altra idonea comunicazione scritta mediante racc.a/r o pec, con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di efficacia del recesso. In tal caso, oltre a quanto previsto al successivo articolo 5.1., al Partner non spetterà alcuna indennità a qualsiasi titolo.

4.3. Alla scadenza dell'Incarico, per qualunque ragione intervenuta, il Partner dovrà mettere a disposizione di Edenred la lista di Lead sino a tale data generata, fermo restando il suo diritto a percepire i compensi maturati sino alla data di cessazione del rapporto, alle condizioni stabilite nel Contratto. Il Partner dovrà altresì restituire

tutto il materiale informativo e la documentazione eventualmente ricevuta per dare esecuzione all'incarico. Non sarà inoltre dovuto alcun indennizzo tra le Parti né per avviamento né per altro titolo, rinunciandovi le Parti espressamente ed incondizionatamente sin d'ora.

#### **ARTICOLO 5 COMPENSO**

5.1. Esclusivamente ai fini della determinazione del compenso spettante al Partner per le attività oggetto del presente contratto, per ogni lead segnalata dal Partner e successivamente trasformata, a seguito di lead nurturing esclusivamente da parte di Edenred, in un contratto di fornitura dei Servizi di cui all'Allegato 1 della presente, quest'ultima riconoscerà al Partner un compenso (il "Compenso"), da liquidarsi con bonifico bancario, per la determinazione del quale si rinvia all'Allegato 1.

5.2. In caso di ritardo nel pagamento rispetto al termine stabilito dovuto a fatto imputabile esclusivamente a Edenred, gli interessi di mora di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/02, saranno dovuti, dal giorno successivo alla scadenza, nella misura prevista dall'art. 1284 cod. civ.

5.3. Il pagamento del Compenso presuppone in ogni caso che, in pendenza di Contratto: (i) Edenred abbia stipulato un valido contratto di fornitura (il "Contratto di Fornitura") con il Lead; (ii) il Lead contrattualizzato abbia eseguito integralmente la prestazione oggetto del Contratto di Fornitura, provvedendo al regolare pagamento delle forniture di Edenred.

5.4. Il Compenso di cui all'art. 5.1 deve intendersi al lordo di ogni imposta e degli eventuali contributi che saranno ad esclusivo carico del Partner. Quest'ultimo infatti svolgerà la propria attività autonomamente e ne sopporterà in via esclusiva ogni onere e spesa, null'altro avendo a pretendere da Edenred se non il Compenso pattuito.

5.5. Alla cessazione del Contratto, per qualsiasi causa intervenuta, Edenred provvederà a liquidare il Compenso spettante alla Società ai sensi del presente Contratto.

5.6. Ai fini di una corretta fatturazione del Compenso, le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente informate come segue:

1. il Partner comunicherà a Edenred di volta in volta le Lead generate, tramite compilazione della landing page dedicata; la segnalazione della lead tramite compilazione della landing page è condizione indispensabile perché tali segnalazioni vengano riconosciute come procurate dal Partner e conseguentemente remunerate;
2. Edenred invierà semestralmente al Partner un flusso di ritorno, contenente l'indicazione delle Lead andate a buon fine;
3. Edenred invierà a fine anno un prospetto contenente i dati utili alla determinazione del Compenso, nonché il riepilogo del Compenso spettante;
4. il Partner emetterà fattura sulla base di quanto comunicato da Edenred ai sensi del punto 3;
5. Edenred pagherà la fattura con bonifico bancario nei termini previsti nell'Allegato 1, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al 5.3.

#### **ARTICOLO 6 RESPONSABILITÀ E MANLEVE**

6.1. Il Partner, per tutta la durata del presente Contratto ed anche successivamente al suo scioglimento, si obbliga a manlevare e tenere indenne Edenred da qualunque responsabilità, onere o costo, azione, domanda o contestazione, in dipendenza o in connessione con le obbligazioni dal Partner assunte nell'ambito del presente Contratto, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle derivanti dal (i) mancato rispetto dei limiti dell'attività oggetto del presente contratto o (ii) mancato adempimento degli obblighi di informazione, mancato ottenimento del consenso al trattamento da parte degli interessati per finalità ulteriori e proprie del Partner ed in particolare per finalità non compatibili con lo scopo per i quali sono stati raccolti e comunicati ovvero, più in generale, dal mancato rispetto della normativa in materia di trattamento dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 e al decreto legislativo 196/2003 come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

6.2. Il Partner resta comunque libero di agire direttamente o indirettamente, attraverso propri dipendenti/collaboratori, nonché per il tramite di soggetti terzi indipendenti di qualunque tipo, ma ciò non apporta nessuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Partner, che rimane l'unico e solo responsabile delle attività affidate nei confronti di Edenred e dei terzi.

6.3. I collaboratori, tanto autonomi che subordinati, dei quali eventualmente il Partner vorrà avvalersi per il miglior espletamento dell'attività, collaboreranno/dipenderanno esclusivamente con/da questi; si esclude espressamente che l'incarico possa essere in qualsiasi modo configurato in capo al Partner, ai suoi collaboratori e/o dipendenti, come rapporto di lavoro subordinato e/o a lavoro a progetto intercorrente con Edenred.

6.4. Il Partner, inoltre, si impegna ad applicare ai propri collaboratori il trattamento economico e normativo disciplinato dal C.C.N.L. della propria categoria e da ogni altro contratto collettivo e/o individuale applicabile e/o accordo di settore, nel rispetto delle normative di tempo in tempo vigenti, e ad assolvere tutti gli adempimenti e le contribuzioni assicurative e previdenziali regolate e previste dai suddetti contratti e dalle vigenti norme di Legge.

6.5. Se richiesto, il Partner dovrà comprovare la corresponsione ai propri dipendenti impiegati, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali loro dovuti, inoltrando copia della documentazione di lavoro ad essi relativa e producendo attestazione di correttezza contributiva rilasciata dagli enti di previdenza obbligatoria.

6.6. In ogni caso, Edenred sarà tenuta indenne e manlevata dal Partner dalle rivendicazioni che, a qualunque titolo, potessero essere azionate da parte del personale o terzi interessati anche successivamente alla risoluzione del Contratto, nonché da ogni danno o responsabilità che dovesse derivare in capo a Edenred per effetto dell'esecuzione del Contratto.

6.7. Il Partner inoltre assume nei confronti di Edenred la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, garantendo anche per l'operato dei suoi dipendenti/collaboratori/terzi indipendenti. Conseguentemente, il Partner si impegna a tenere indenne e manlevata Edenred da ogni responsabilità per incidenti e/o infortuni che, nell'esecuzione del Contratto, possano derivare al personale impiegato dal Partner o ai suoi collaboratori e/o a terzi. A tal fine, il Partner si impegna a munirsi, a proprie spese, di adeguata polizza di assicurazione contro gli infortuni per gli eventuali danni che potrebbero verificarsi durante l'esecuzione del Contratto.

#### **ARTICOLO 7 PROPRIETÀ DEI MARCHI**

7.1. Salvo quanto previsto all'articolo 3.1 in relazione alle modalità di raccolta delle Lead, il Partner non utilizzerà, sia in corso di esecuzione del Contratto sia dopo la scadenza, i marchi, i loghi, la denominazione e altri segni distintivi di Edenred, salvo espressa autorizzazione scritta.

#### **ARTICOLO 8 PRIVACY E RISERVATEZZA**

8.1. Il Partner dichiara e garantisce di avere la piena proprietà e disponibilità dei dati dei potenziali clienti raccolti con le modalità stabilite all'articolo 3.1 e garantisce di aver preventivamente fornito agli stessi, in qualità di interessati al trattamento, l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 nonché di aver ottenuto il relativo consenso, da parte degli stessi, per la comunicazione dei dati a terzi per le finalità dell'incarico e per lo svolgimento delle finalità di Lead Generation, garantendo di operare nel pieno rispetto della normativa privacy in vigore.

8.2. Il Partner, per tutta la durata del presente Contratto ed anche successivamente al suo naturale o anticipato scioglimento, si obbliga a manlevare e tenere indenne Edenred da qualunque responsabilità, onere o costo, azione, domanda o contestazione, derivante a qualunque titolo dalla violazione degli obblighi e delle garanzie poste a suo carico dal presente Contratto o comunque dal mancato adempimento degli obblighi di informazione, del mancato ottenimento del consenso degli

interessati, dell'eventuale utilizzo dei dati per finalità non compatibili con lo scopo per i quali sono stati raccolti e comunicati ovvero, più in generale, dal mancato rispetto della normativa in materia di trattamento dati personali di cui alla normativa privacy.

8.3. Le Parti si autorizzano vicendevolmente a trattare e a comunicare i rispettivi dati personali solo e limitatamente nell'ambito degli adempimenti connessi al presente Contratto e dichiarano altresì che il trattamento di tali dati avverrà nel pieno rispetto della normativa privacy in vigore.

8.4. Il Partner dovrà mantenere riservate e non svelare a terzi, anche dopo la scadenza del Contratto e per i 2 anni successivi, tutte le informazioni di natura confidenziale, anche se non esplicitamente identificate come tali, relative a Edenred (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, informazioni tecniche, dati pubblicitari o finanziari, prezzi, costi, informazioni amministrative, operative, progetti presenti e futuri) che abbia ottenuto o delle quali sia venuto a conoscenza in seguito alla conclusione ed alla esecuzione del Contratto.

#### **ARTICOLO 9 CLAUSOLA ETICA E MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/01**

9.1. Il Partner dichiara di avere una conoscenza piena e completa della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 e si impegna a non commettere azioni contrarie alle disposizioni di tale documento e ai principi cui esso si ispira.

Il Partner, in particolare, dichiara:

- (i) di aver preso visione del Modello di Organizzazione e delle norme del Codice Etico adottati da Edenred ai sensi del citato Decreto, come pubblicati sul sito internet [www.edenred.it](http://www.edenred.it) nell'apposita sezione dedicata;
- (ii) di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati contemplati dalla norma e dai suddetti documenti;
- (iii) di impegnarsi, anche per il proprio personale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., ad attenersi e a rispettare rigorosamente i principi, valori e norme cui si ispirano i suddetti documenti.

9.2. La non veridicità delle suddette dichiarazioni e/o la violazione, da parte del Partner, accertata con sentenza passata in giudicato, di uno degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2001, dal Modello di Organizzazione e/o dal Codice Etico adottati da Edenred, costituisce a tutti gli effetti grave inadempimento e legittimerà Edenred a risolvere con efficacia immediata il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni conseguenti.

#### **ARTICOLO 10 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

10.1. Il Partner non potrà cedere a terzi il presente Contratto e, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, i diritti e gli obblighi derivanti dallo stesso, senza il previo consenso scritto di Edenred.

10.2. Il Partner si impegna a comunicare, a pena di risoluzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, eventuali modifiche della propria struttura societaria che comportino un venir meno dell'interesse di Edenred alla prosecuzione del rapporto contrattuale (es. modifica forma societaria, modifiche statutarie rilevanti etc.).

#### **ARTICOLO 11 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

11.1. Fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., Edenred avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi:

- (i) negligenza del Partner nello svolgimento dell'incarico o inosservanza delle istruzioni o disposizioni impartite da Edenred;
- (ii) qualsiasi comportamento tenuto dal Partner, che sia contrario alla correttezza professionale sia nei rapporti con i potenziali clienti che con Edenred;
- (iii) il Partner incorra in procedure esecutive o versi in stato di insolvenza o emetta assegni a vuoti o venga protestato o imputato di reato la cui condanna sia ostativa all'ottenimento o mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per la posizione ricoperta;
- (iv) violazione degli obblighi di cui agli articoli 2.3 (Non concorrenza), 3 (Svolgimento dell'incarico), 6 (Responsabilità e Manleve), 8 (Privacy e Riservatezza), 9 (Clausola etica e Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01), 10 (Divieto di Cessione del Contratto).

11.2. In tutti questi casi è escluso qualsiasi diritto a risarcimenti o indennizzi in favore della Società.

#### **ARTICOLO 12 COMUNICAZIONI**

12.1. Qualsiasi comunicazione, richiesta o consentita, in forza del presente Contratto, dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo lettera raccomandata a/r, e si intenderà validamente ed efficacemente eseguita al ricevimento della stessa, se inviata agli indirizzi indicati nell'intestazione del Contratto, ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data di questo Contratto in conformità alle precedenti disposizioni.

#### **ARTICOLO 13 FORO COMPETENTE**

13.1. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto viene stabilita la competenza esclusiva del foro di Milano.

#### **ARTICOLO 14 ONERI E SPESE**

14.1. Gli oneri fiscali, le spese contrattuali nonché quelle di registrazione relative al presente Contratto sono a carico della Parte che ne faccia richiesta.

#### **ARTICOLO 15 CONDIZIONI CONCLUSIVE DI NEGOZIAZIONE**

15.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, saranno applicabili le disposizioni generali del Codice Civile, contenute per i contratti nel titolo II, libro IV, dall'art. 1321 all'art. 1479 compreso.

15.2. Eventuali modifiche al Contratto dovranno risultare da atto scritto recante la sottoscrizione delle Parti.

15.3. Anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto è stato predisposto congiuntamente ed è il frutto di approfondita disamina e negoziazione, rappresentando l'intesa definitiva tra le stesse intercorsa, per cui le precedenti clausole non possono e non devono essere considerate come condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti.

Allegati: Allegato 1

\_\_\_\_\_

Edenred Italia S.r.l.

Il Partner